



FNOMCeO

Roma, \_\_\_\_\_

COMUNICAZIONE N. 43

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr.ssa L. Castiglieo

Resp. Istrut.:

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI  
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER  
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

OGGETTO:

LORO SEDI

Validità decreto di riconoscimento  
titoli di studio non comunitari –  
precisazioni.

L'Ordine di Parma, che ringraziamo, ci ha trasmesso una nota del Ministero della Salute, che ad ogni buon fine alleghiamo, il quale, in risposta ad una richiesta di chiarimento in merito alla validità del decreto di riconoscimento di un titolo di studio conseguito in un Paese non comunitario, oltre a fornire alcune precisazioni, introduce una modifica alla posizione finora assunta dalla Federazione.

Il caso specifico riguardava un medico, cittadino iracheno, in possesso di un titolo di studio non comunitario, il quale, avendo ottenuto il relativo decreto di riconoscimento dal Ministero nel 2009, chiedeva e otteneva l'iscrizione all'Albo nello stesso anno.

A seguito di cancellazione dall'Albo nel 2013 per irreperibilità e morosità, il medico chiedeva di essere iscritto nuovamente nel 2015.

L'Ordine inoltrava, così, apposita richiesta al Ministero al fine di chiarire se il medico dovesse, ai fini della nuova iscrizione al medesimo Ordine, produrre una nuova istanza di riconoscimento del proprio titolo di studio, alla luce di quanto disposto dall'art. 50, comma 8-bis, del D.P.R. 394/99 secondo cui, entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo professionale, in caso contrario, il decreto di riconoscimento perde efficacia.

Al riguardo, la posizione finora assunta da questa Federazione, così come indicato anche nella nostra comunicazione n. 35 del 2015, è stata dettata da elementi di logica deduzione secondo i quali, essendo la validità del decreto di riconoscimento dei titoli non comunitari legata all'iscrizione all'Albo entro due anni dal rilascio del decreto

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582

2015/6533-08-07-2015-PARTENZA

stesso, così come previsto dall'art. 50, comma 8-bis, del D.P.R. 394/1999, nel caso in cui, successivamente, fosse venuto meno il requisito dell'iscrizione, come nel caso della cancellazione, sarebbe stata necessaria una nuova richiesta di riconoscimento.

Il Ministero della Salute, competente nella materia concernente il riconoscimento in Italia dei titoli di studio conseguiti all'estero per le professioni sanitarie, contrariamente a quanto ritenuto finora dalla Federazione, ha stabilito che il decreto di riconoscimento, indipendentemente dalla circostanza che il sanitario sia stato in un secondo momento cancellato dall'Ordine, non perde la sua efficacia qualora il professionista abbia effettuato una prima iscrizione all'Ordine entro due anni dal rilascio del decreto stesso.

Alla luce delle novità introdotte, la predetta comunicazione n. 35/2015 deve ritenersi modificata nella parte contrastante con il parere di cui trattasi.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Roberta Chersevani



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Roberta Chersevani".

All.to

A small, handwritten mark or signature at the bottom left of the page, consisting of a single vertical stroke with a slight curve at the top.

*Ministero della Salute*DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL S.S.N.  
Ufficio VII - Programmazione dei fabbisogni del S.S.N. e riconoscimento dei titoli  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

N.° ..... DGPROF/7/L.5.h.a.7/2008/11069

Risposta al Foglio del .....  
N.° .....

## OGGETTO:

Dott. Mohammad A Ali - D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 50, comma 8-bis.

Nella risposta citare: "L.5.h.a.7/2008/11069".

Si fa riferimento alle note di codesto Ordine n. 1282, in data 5 maggio 2015, e n. 1573, in data 9 giugno 2015.

Con tali note viene in definitiva richiesto a questo Ministero di chiarire se il dott. Mohammad A Ali - cittadino iracheno al quale è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e verso cui codesto Ordine ha deliberato, in data 12 febbraio 2013, la cancellazione per irreperibilità e morosità - alla luce di quanto stabilito dall'art. 50, comma 8-bis, del D.P.R. n. 394/1999, debba in sostanza, ai fini di una nuova iscrizione a codesto Ordine medesimo, produrre una nuova istanza di riconoscimento del proprio titolo di medico-chirurgo (già riconosciuto da questo Ministero, con decreto dirigenziale 5 giugno 2009, quale titolo abilitante all'esercizio della relativa professione) e corredarla della prescritta documentazione ai fini dell'avvio dell'*iter* istruttorio e del conclusivo esame dell'istanza stessa da parte della Conferenza dei servizi, indetta ai sensi della legge n. 241/1990.

All'ipotetica perdita di efficacia del citato decreto dirigenziale 5 giugno 2009 conseguirebbe la perdita di efficacia del decreto dirigenziale 23 agosto 2010, con cui il titolo denominato "Shahadet Ikhtsisas" in possesso dell'interessato, rilasciato in data 15 dicembre 2008 dal Consiglio Arabo delle Specializzazioni Mediche, è stato riconosciuto quale titolo con cui avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in pediatria.


Il dott. Mohammad A Ali ha potuto infatti ottenere, da parte di questo Dicastero, il riconoscimento del proprio titolo di medico specialista in pediatria solo a seguito ed in virtù del riconoscimento del proprio titolo di medico-chirurgo.

Il sanitario in questione, quindi, oltre a presentare una nuova istanza di riconoscimento del titolo iracheno di medico-chirurgo in suo possesso, dovrebbe anche produrre una nuova istanza di riconoscimento del proprio titolo di medico specialista in pediatria e corredarla della prescritta documentazione ai fini dell'avvio dell'*iter* istruttorio e del conclusivo esame dell'istanza stessa da parte della Conferenza dei servizi, indetta ai sensi della legge n. 241/1990.

Ciò premesso, si sottolinea che l'art. 50, comma 8-bis, del D.P.R. n. 394/1999 dispone che entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento il professionista deve iscriversi al relativo albo professionale e che, trascorso tale termine, il decreto stesso perde efficacia.


Referente: dott. Fulvio Nanni  
Tel.: 06 5994 2599  
e-mail: [f.nanni@samita.it](mailto:f.nanni@samita.it)

161865371

All'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri  
della Provincia di Parma  
Via Po, 134/A  
43125 Parma

Pertanto, il sopra richiamato decreto dirigenziale 5 giugno 2009 - indipendentemente dalla circostanza che il dott. Mohammad A Ali sia stato in un secondo momento cancellato da codesto Ordine per irreperibilità e morosità - non ha perso la sua efficacia, avendo il professionista in questione provveduto ad effettuare una prima iscrizione ad un Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri entro due anni dal suo rilascio.

Il Direttore generale  
Dott.ssa Rossana Ugenti



FN

FN/Desktop/Varie/Ordine medici Parma.doc

Referente: dott. Fulvio Nanni

Tel.: 06 5994 2599

e-mail: [f.nanni@sanita.it](mailto:f.nanni@sanita.it)